




ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 250 del 08/11/2016

Oggetto: Accettazione della sponsorizzazione offerta dalla Eli Lilly ITALIA S.p.A per la realizzazione di un volume nell'ambito del Convegno " I programmi di screening oncologico della Regione Toscana : situazione attuale e prospettive future".Approvazione schema Convenzione ISPO – Eli Lilly Italia S.p.A e Fondazione Lilly per la Ricerca Medica ONLUS	
Struttura Proponente:	S.C. Amministrazione , gestione risorse,Attività tecniche e Supporto alla ricerca
	Responsabile del Procedimento
	Estensore: Domenichini Umberto 
ALLEGATI N° 1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico:

Eseguibile a norma di Legge dal 08 NOV. 2016

Pubblicato a norma di Legge il 08 NOV. 2016

Inviato al Collegio Sindacale il 08 NOV. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visto/a:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;
- la LRT 4 febbraio 2008 n. 3, modificata dalla LRT n.32 del 19.06.2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale n. 292 del 24.12.2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Isipo;
- la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Legge Finanziaria del 1998) che all'art. 43 "*Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività*" – ha esteso espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione a quelli assimilabili ed, in particolare, al comma 1 stabilisce che le attività di sponsorizzazione devono perseguire:
 - a) lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;
 - b) la realizzazione di maggiori economie;
 - c) il miglioramento della qualità dei servizi prestati all'utenza;

ed al comma 2 che le iniziative suddette devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto d'interesse tra attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

Tenuto conto anche della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) e, in particolare, all'art. 30, comma 8, lettera C, che prevede, tra le specifiche misure da adottare, la possibilità degli enti nella loro autonomia di provvedere a: "*Sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione*";

Ricordato che:

- Isipo organizza, attraverso il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica (CRRPO), il Convegno "I programmi di screening oncologico della Regione Toscana: situazione attuale e prospettive future";
- è prevista, la realizzazione di un PROGETTO EDITORIALE in forma cartacea - Titolo del volume "I programmi di screening della regione Toscana: 17° Rapporto Annuale";

Considerato che Eli Lilly Italia S.p.A. ha proposto la sponsorizzazione fino ad un massimo di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) IVA inclusa, per la progettazione e stampa di n.200 copie del volume e la realizzazione di n. 350 chiavette USB personalizzate contenenti il volume in formato digitale.

Dato atto che:

- l'Istituto, al fine di non gravare sul Bilancio proprio, è intenzionata a continuare la collaborazione già iniziata da anni con la Eli Lilly Italia S.p.A. in modo da reperire forme di sponsorizzazione che possano sostenere le predette iniziative ;
- l'Istituto ha attivato contatti ed incontri con Eli Lilly Italia S.p.A. ;
- a seguito degli accordi intercorsi, le parti si sono accordate sulla stipula del testo relativo all'Accordo di sponsorizzazione per la realizzazione del progetto "I PROGRAMMI DI SCREENING DELLA REGIONE TOSCANA – 17° RAPPORTO ANNUALE", così come allegato al presente atto (lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, facendo realizzare, di fatto, l'incontro delle volontà;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

08 NOV. 2016

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire alla stipula della convenzione entro breve tempo ed al fine di garantire la divulgazione del volume in occasione del Convegno Istituzionale di cui sopra e previsto per il giorno 16/12/2016 ;

Dato atto che, come evidenziato dall'art. 4 del predetto contratto, i pagamenti a favore dei fornitori individuati verranno effettuati direttamente dalla Eli Lilly Italia S.p.A.;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

1. di dare atto che:
 - Ispo organizza, attraverso il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica (CRRPO), il Convegno “ I programmi di screening oncologico della Regione Toscana : situazione attuale e prospettive future”;
 - è prevista, la realizzazione di un PROGETTO EDITORIALE in forma cartacea - Titolo del volume “I programmi di screening della regione Toscana: 17° Rapporto Annuale”
2. di accettare la sponsorizzazione pari ad Euro10.500,00 (diecimilacinquecento/00) IVA inclusa, per la progettazione e stampa di n.200 copie del volume e la realizzazione di n. 350 chiavette USB personalizzate contenenti il volume in formato digitale , offerta dalla Eli Lilly Italia S.p.A. relativa alla realizzazione di un volume nell'ambito del progetto REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “I PROGRAMMI DI SCREENING DELLA REGIONE TOSCANA – 17° RAPPORTO ANNUALE”;
3. di approvare il contratto di sponsorizzazione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire alla stipula della convenzione entro breve tempo ed al fine di garantire la divulgazione del volume in occasione del Seminario di formazione specialistica per i referenti della prevenzione della corruzione dell'Ispo: principi e strumenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella pubblica amministrazione e casistica Istituzionale , previsto per il giorno 16/12/2016 ;
5. di dare atto che dalla sopracitata sponsorizzazione non derivano costi aggiuntivi per l'Istituto;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e smi e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Poli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Fabrizio Carraro

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Amunni

Elenco degli allegati

Allegato A "ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I PROGRAMMI DI SCREENING DELLA REGIONE TOSCANA - 17° RAPPORTO ANNUALE" pagg. 9

Strutture aziendali da partecipare:

S.S. Bilancio , contabilità e investimenti ;

Settore Risorse Umane ed Affari Generali ;

ufficio Comunicazione,attività editoriali e pianificazione eventi scientifici

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “I PROGRAMMI DI SCREENING DELLA
REGIONE TOSCANA – 17° RAPPORTO ANNUALE”

TRA

La Eli Lilly Italia S.p.A. con sede legale in Firenze– in via A. Gramsci, 731 Codice Fiscale e Partita IVA 00426150488 in persona del Dott. Davide Boy munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, “Lilly”);

E

La Fondazione Lilly per la Ricerca Medica ONLUS con sede legale in Roma- in via Thailandia, 27 Codice Fiscale 80089650016 e Partita IVA 00855881009 in persona del Dott. Augusto Ciappi munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, “Fondazione”);

(di seguito, Lilly e la Fondazione anche denominati gli “Sponsor”)

E

L’ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n° 2, istituito con Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2008, modificato con Legge Regionale n. 32 del 19 giugno 2012 in persona del Direttore Generale Professor Gianni Amunni, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, la “Controparte”)

Ai fini del presente atto, congiuntamente definite “Parti” e disgiuntamente anche “Parte”

premesso che

- La Controparte è attiva nel settore sanitario in conformità alle proprie finalità istituzionali di prendersi cura della salute della popolazione e promuovere e realizzare programmi di screening per la prevenzione oncologica;
- La Controparte intende sviluppare un Progetto teso alla salvaguardia della salute del cittadino che si svilupperà attraverso la pubblicazione dei risultati su “I Programmi di Screening della Regione Toscana: 17° Rapporto Annuale” (nel seguito per brevità il “Rapporto”) e la realizzazione un evento specifico per la presentazione degli stessi (nel seguito il “Progetto”);
- Gli Sponsor promuovono attività di sviluppo e promozione di progetti medico-scientifici volti a miglioramento dei processi sanitari, oltre che di incoraggiamento della ricerca scientifica e della salute in Italia;
- La Controparte, sulla base di tali considerazioni e con la volontà di continuare una collaborazione già iniziata da anni, intende richiedere agli Sponsor, che accettano, di sponsorizzare la pubblicazione del “Rapporto” oltre che a collaborare con gli stessi per la realizzazione del Progetto nei limiti e secondo le condizioni di seguito descritte;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

articolo 1 – premesse ed Allegati

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione (di seguito, per brevità, “Contratto”).

08 NOV. 2016

articolo 2 – oggetto del contratto

2.1 Costituiscono oggetto del presente accordo le condizioni generali dirette a regolare tutti i rapporti tra la Controparte e gli Sponsor relativi alla pubblicazione dei risultati su “I Programmi di Screening della Regione Toscana: 17° Rapporto Annuale”, come descritto nell’ Allegato A: Project Charter pubblicazione “I Programmi di Screening della Regione Toscana: 17° Rapporto Annuale”.

Le condizioni qui di seguito riportate sono vincolanti ai fini della stipula ed esecuzione di tutti i contratti intercorrenti tra la Controparte e gli Sponsor aventi ad oggetto i servizi correlati alla pubblicazione del Rapporto, ancorché i servizi siano effettuati dalla Controparte sulla base di un diverso e separato contratto, di un ordine di acquisto o di qualsiasi altro documento avente efficacia contrattuale e ciò anche qualora nello stesso non siano espressamente richiamate le presenti condizioni generali.

Il presente accordo troverà quindi applicazione relativamente a qualunque accordo e/o contratto, presente o futuro, tra la Controparte e gli Sponsor, sia esso già esistente o stipulato successivamente al presente accordo, avente ad oggetto i suddetti servizi.

Le condizioni generali di contratto contenute nel presente accordo prevarranno su qualunque diversa disposizione contrattuale o pattuizione che dovesse intercorrere tra le parti, salvo che non siano espressamente derogate in forma scritta.

Il presente accordo prevarrà in ogni caso su eventuali condizioni generali predisposte o applicate dalla Controparte.

articolo 3 – obblighi della controparte

3.1 Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, la Controparte si impegna:

- a far apparire, nel materiale relativo al Progetto, la scritta “*realizzato con il contributo di Lilly e della Fondazione Lilly*” ed il logo degli Sponsor,

- a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del Contratto, descritte nell’ *Allegato A: Project Charter* pubblicazione “I Programmi di Screening della Regione Toscana: 17° Rapporto Annuale”, con la massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e qualità;

3.2 In aggiunta a quanto sopra, con precipuo riferimento ai rapporti con le Pubbliche Autorità, la Controparte:

- si impegna ad adottare, ove necessario, tutte le misure previste dalla legge per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni e/o accreditamenti eventualmente necessari per l’esecuzione del Contratto;

- si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, ad inviare agli organismi competenti tutta la documentazione, ivi inclusa quella contabile e/o amministrativa e/o fiscale, eventualmente prevista e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

articolo 4 – obblighi degli sponsor

4.1 Nei confronti della Controparte, gli Sponsor si impegnano:

- a sostenere, invece della Controparte, le spese legate alla realizzazione e presentazione del volume relativo al Progetto “I Programmi di Screening della Regione Toscana: 17° Rapporto Annuale”. In particolare gli Sponsor si occuperanno delle spese relative a progettazione grafica del volume e della tipografia.

Per tutte queste spese, come sopra elencate, gli Sponsor assicurano una copertura economica complessiva globale fino ad un massimo di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) IVA inclusa, per la progettazione e stampa di n.200 copie del volume e la realizzazione di n. 350 chiavette USB personalizzate contenenti il volume in formato digitale.

Il pagamento verrà effettuato direttamente dagli Sponsor a favore del fornitore che verrà individuato di comune accordo tra gli Sponsor e la Controparte.

I rapporti con tali fornitori da parte degli Sponsor verranno regolati sulla base delle procedure interne attualmente in vigore.

Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento delle fatture emesse da tali fornitori è di 30 (trenta) giorni data fattura. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate dai singoli fornitori.

08 NOV. 2016

- a trasmettere le informazioni e/o dati che dovessero risultare necessari per la corretta e tempestiva esecuzione del Contratto.

articolo 5 – regime dei risultati

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva della Controparte, fermo restando che gli Sponsor potranno liberamente utilizzarli nell'ambito della propria attività, previa accettazione della Controparte.

5.2 Tali risultati potranno altresì essere oggetto di pubblicazione da parte degli Sponsor, così come di comunicazione o diffusione in favore di terzi, previa autorizzazione della Controparte.

articolo 6 – durata

6.1 Il presente contratto entrerà in vigore dal momento della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31/12/2016 in cui cesserà improrogabilmente di avere efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.

6.2 Ove le Parti abbiano dato esecuzione al Contratto in data precedente a quella della sua sottoscrizione, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

articolo 7 – divieto di cessione

7.1 E' fatto espresso divieto alla Controparte di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i crediti da esso derivanti.

articolo 8 – foreign corruption practies act

8.1 Le parti intendono e sono concordi nel rispettare e non violare la vigente legislazione statunitense in materia di anti-corruzione ('Foreign Corrupt Practices Act') che proibisce la promessa, il pagamento o l'elargizione di regali o doni di qualunque valore, direttamente o indirettamente, ad un funzionario dello Stato allo scopo di ottenere o mantenere dei rapporti commerciali oppure impropri vantaggi personali. In questo contesto, la definizione di 'funzionario dello Stato' comprenderà qualsiasi funzionario, dirigente, rappresentante oppure impiegato, compreso anche un medico, che è alle dipendenze di qualsiasi ente ed amministrazione, di agenzie, istituti, o imprese possedute o controllate dallo Stato e qualsiasi funzionario/rappresentante di una organizzazione pubblica internazionale o partito politico o candidato politico.

8.2 Ciascuna parte assicurerà che le attività proprie e quelle coperte dal presente accordo dovranno in ogni momento svolgersi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Ciascuna parte dichiara, inoltre, che qualunque somma pagata all'altra, in conformità al presente accordo non proviene da attività illecite.

8.3 La Controparte invierà immediata notifica agli Sponsor, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti, che potrebbero interessare l'oggetto del presente accordo, e fornirà altresì agli Sponsor notizie in merito all'esito degli stessi.

Gli Sponsor dovranno inoltre essere posti nelle condizioni di fornire alla Controparte ogni assistenza per far fronte a tali evenienze.

8.4. Durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 3 (tre) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti relativa all'adempimento dei diritti e doveri scaturenti dal presente Contratto sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.

articolo 9 – recesso

9.1 Gli Sponsor avranno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto a mezzo raccomandata A.R., da inviare alla Controparte con un preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

9.2 Gli Sponsor avranno, inoltre, facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Contratto, a mezzo raccomandata A.R., nell'ipotesi di apertura di una qualsivoglia procedura concorsuale, o risanamento dell'impresa, di liquidazione a carico della Controparte, nonché in caso di stato di insolvenza o assoggettamento a procedure esecutive dello stesso.

9.3 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora gli Sponsor si avvalgano della facoltà di recesso dal Contratto, la Controparte non potrà avanzare alcuna pretesa, tanto meno a titolo indennitario e/o risarcitorio fermo restando l'obbligo degli Sponsor di rimborsare alla Controparte le spese fino a quel momento sostenute, in buona fede, per la realizzazione del Progetto, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa

articolo 10 – clausola risoluta espressa

10.1 Fatta salva l'azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., qualora la Controparte non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

art. 3 - Obblighi della Controparte

art. 5 – Regime dei risultati

art. 7 - Divieto di cessione

art. 8 – *Foreign Corrupt Practices Act*

art. 11 – Autonomia delle Parti

art. 12 - Rispetto del Modello di Organizzazione e dei Codici Etici Aziendali

art. 13 - Marchi ed altri segni distintivi

art. 14 – Riservatezza

gli Sponsor avranno la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva qui all'uopo convenuta, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede della Controparte, determinando in tal modo la risoluzione *ipso iure* e con effetto immediato del presente Contratto, sempre fatto salvo il risarcimento del danno conseguente nonché ogni altra azione, sia civile che penale, a tutela dei propri diritti.

10.2 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, nell'ipotesi di risoluzione del presente Contratto per inadempimento della Controparte, quest'ultimo sarà tenuto a restituire agli Sponsor l'intero importo dei contributi eventualmente erogati alla data della risoluzione.

articolo 11 – autonomia delle parti

11.1 In relazione al Contratto, ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra ed, in quanto tale, non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte.

11.2 Il presente Contratto non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società, anche di fatto, o altro rapporto fiduciario, di mandato, di rappresentanza o di agenzia tra le Parti, o qualsivoglia altro diverso rapporto che non sia riconducibile all'oggetto del presente Contratto così come in esso indicato.

11.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di sponsorizzazione non instaurerà alcun rapporto diretto di lavoro subordinato, né di contratto d'opera, né di collaborazione in genere.

articolo 12 – marchi ed altri segni distintivi

12.1 La Controparte si obbliga nei confronti degli Sponsor al rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, delle opere dell'ingegno e dei marchi ed altri segni distintivi dei quali gli Sponsor siano titolari e a non rilevare, pubblicare, riprodurre, modificare, utilizzare, con qualsivoglia modalità, in tutto o in parte, i materiali, le informazioni, la documentazione, i marchi e gli altri segni distintivi degli Sponsor, senza il preventivo consenso scritto di questi ultimi.

In particolare, la Controparte riconosce che gli Sponsor sono i soli ed esclusivi proprietari marchi

e/o degli altri segni distintivi.

12.2 Alla scadenza del presente Contratto, la Controparte non potrà vantare alcun diritto, ivi inclusi quelli di proprietà e/o di riproduzione e/o di diffusione e/o di utilizzo, sui marchi e/o sui segni distintivi e/o sui materiali di proprietà degli Sponsor.

articolo 13 – riservatezza

13.1 Le Parti garantiscono che qualsiasi informazione relativa al presente Contratto, non sarà da loro stesse, dai loro dipendenti e/o dirigenti e da qualsiasi altra persona coinvolta nell'esecuzione del Contratto stesso, comunicata a terzi senza il previo consenso scritto della Controparte.

articolo 14 – trattamento dati personali

14.1 Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03 ed eventuali successive modifiche. Ciascuna delle Parti resterà, in ogni caso, esclusiva titolare e responsabile del trattamento da essa effettuato.

articolo 15 – comunicazioni –referenti per il contratto

15.1 Tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, salvo non sia altrimenti previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail, raccomandata ai seguenti indirizzi:

- per la Controparte, presso la sede legale indicata in epigrafe;
- per gli Sponsor presso le sedi legali, anch'esse indicate in epigrafe al presente Contratto.

15.2 gli Sponsor designano il Dottor Augusto Ciappi quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del presente Contratto.

La Controparte designa quale Coordinatore e Responsabile Scientifico del Progetto la Dr.ssa Paola Mantellini, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica.

articolo 16 – modifiche

16.1 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e firmata dai rappresentanti delle Parti.

articolo 17 –omaggi

17.1 La Controparte e/o i suoi rappresentanti s'impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti degli Sponsor e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi ed a segnalare alla Direzione Affari Legali di Lilly ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti degli Sponsor.

articolo 18 – disposizioni finali

18.1 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto.

18.2 Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

18.3 Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal presente Contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale parte in base ad esso.

18.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile.

articolo 19 – legislazione applicabile e foro competente

19.1 Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione ad esso, ivi incluse quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto stesso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

articolo 20 – oneri fiscali

20.1 Il presente Contratto viene redatto in n. 2 originali, uno per ognuna delle Parti contraenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo per il presente contratto, sono a carico di Lilly. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Eli Lilly per Italia SpA

Sesto Fiorentino,

Dottor Davide Boy

Per ISPO – Istituto per lo Studio
e la Prevenzione Oncologica
Firenze,

Professor Gianni Amunni
Direttore Generale

Per la Fondazione Lilly
per la Ricerca Medica onlus
Roma,

Dott. Augusto Ciappi

ALLEGATO "A"

PROGETTO EDITORIALE

Titolo del volume

"I programmi di screening della regione Toscana: 17° Rapporto Annuale"

Curatore Scientifico

Paola Mantellini, ISPO Firenze

Curatore editoriale

Barbara Mengoni, ISPO Firenze

Progetto grafico copertina

Casa Editrice specializzata

Editing, progetto grafico interni

Casa Editrice specializzata

Caratteristiche tecniche del volume

Sviluppo: pagine 168 (10/16+ 1/8)

Formato: chiuso cm 17 x 24

Interni:

- carta: FSC certificata patinata opaca da gr. 115 al mq
- stampa: a 2 colori
- testi: composti forniti dal Curatore Editoriale del rapporto

Copertina:

- Stampa a 4 colori su carta FSC certificata patinata lucida da gr. 300 al mq

Allestimento:

- rilegatura a filo refe, confezionamento in brossura cucita

Tiratura 200 copie

Il costo è comprensivo dell'elaborazione grafica di figure e tabelle, assistenza redazionale, impaginazione testi forniti dagli autori, su progetto grafico preesistente.

Fornitura di Chiavette USB 2.0 350 pz

Personalizzata con i loghi dell'Ente promotore e della Fondazione, che ospiterà il PDF con i contenuti del volume del XVII rapporto e quelli del XVI rapporto del 2015 in formato PDF così come fornito con il solo inserimento del codice ISBN

Servizi da includere in fase di incarico alla Casa Editrice

- a. elaborazione grafica di figure e tabelle, o altre immagini se previste;
- b. assistenza redazionale;
- c. impaginazione testi;
- d. fornitura della I e II bozza in formato elettronico;
- e. fornitura della bozza definitiva in formato elettronico e in triplice copia cartacea rilegata con spirale o altro;
- f. imballo dei volumi in scatole da 50 copie cadauna

g. consegna in tre sedi diverse: ISPO Firenze, Auditorium CTO Firenze, Eli Lilly Sesto Fiorentino

Tempistica

- Entro ottobre 2016 trasmissione delle lettere di incarico agli Autori con deadline per la consegna degli articoli e norme redazionali
- Entro novembre 2016 trasmissione testi definitivi alla Casa Editrice per revisione e impaginazione dopo opportuna revisione da parte del Curatore Scientifico e del Curatore Editoriale.
- 14 dicembre 2016 consegna da parte della Casa Editrice del prodotto finito (il Congresso per la presentazione del volume è previsto per il giorno 16 dicembre 2016).